

Aiuti al terrore, allerta massima

PAGINA A CURA DI CHRISTINA FERIOZZI

Sanzioni fino a 500 mila euro per la violazione delle prescrizioni sul congelamento dei fondi nonché sanzione fino a 25 mila euro per l' omessa comunicazione delle informazioni. Obblighi di comunicazione alla Uif di cui al dlgs 109/2007 ai fini dell' individuazione del finanziamento al terrorismo, distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione di operazione sospetta ai sensi del dlgs 231/07. Eventuale duplice adempimento, quindi, per tutti i soggetti obbligati, come individuati dalla norma antiriciclaggio. Il finanziamento del terrorismo. Intermediari finanziari, professionisti e operatori economici ricompresi tra i destinatari degli obblighi previsti dal dlgs 231/2007 sono chiamati a dare il loro contributo per contrastare il fenomeno del terrorismo, individuando le operazioni che possono avere lo scopo di finanziare lo stesso. La norma di riferimento in materia di misure di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo è il dlgs 22/6/07, n. 109, mentre il quadro delle misure volte a prevenire l' utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è il dlgs 21/11/07, n. 231. Provvedimenti, questi, innovati a seguito del decreto di recepimento della IV direttiva (nella G.U. del 19/6/2017). Fra le modifiche all' art. 2 del decreto 109 si segnala l' ampliamento delle finalità e ambito di applicazione dello stesso alle misure di prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di quelle previste per il contrasto di attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elevando a rango di legge le indicazioni già contenute nel provvedimento della Banca d' Italia del 27/5/09 con delibera n. 357 con il quale si raccomandava agli intermediari finanziari l' adozione di misure di controllo rafforzate nel caso di rischio di coinvolgimento in attività di proliferazione. Prima delle modifiche, per agevolare gli operatori a riconoscere le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo l' Uif aveva diffuso la Comunicazione del 18/4/2016



che richiamava gli elementi da sottoporre a particolare attenzione. Il fenomeno del finanziamento del terrorismo, infatti, presenta caratteristiche che rendono complessa l'individuazione preventiva delle relative condotte, sia per l'utilizzo di somme spesso di importo esiguo, sia per l'origine non necessariamente illecita delle disponibilità. Nel documento si richiama la valutazione attenta degli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazione sospetta del dlgs n. 231/07 fra cui, in particolare, di quelli specifici al finanziamento del terrorismo (provvedimento del governatore della Banca d'Italia, su proposta della Uif, in data 24/8/2010). Molteplici le forme con cui vengono finanziate le attività terroristiche, movimentando il denaro fra cui: donazioni di privati o governi; utilizzo distorto delle organizzazioni non profit; frodi attraverso carte di credito; frodi alle assicurazioni; prestiti; contrabbando e vendita di beni, antichità e opere d'arte; rapine; traffico di droga; estorsioni a danno delle popolazioni; rapimenti a scopo di riscatto; attività commerciali illegittime; ma anche più recentemente operazioni di fundraising e crowdfunding realizzate tramite i social media o attraverso valute virtuali, carte prepagate e servizi di pagamento su internet, sfruttando la diffusione e l'anonimato offerti dal web. Gli adempimenti. Misura fondamentale del decreto 109 per il contrasto al terrorismo è il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a ciò finalizzate. Destinatari degli adempimenti sono i soggetti obbligati ex art. 3, dlgs 231/07 e cioè: intermediari bancari e finanziari; altri operatori finanziari; professionisti; operatori non finanziari; prestatori di servizi di gioco; società di gestione accentrata di strumenti finanziari. Tali operatori sottostanno al divieto generale di porre in essere qualunque atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, o di mettere a disposizione dei soggetti designati nelle liste del terrorismo, valori congelati nonché la partecipazione ad attività che abbiano l'obiettivo di aggirare le misure di congelamento. Gli stessi sarebbero sottoposti a due ulteriori obblighi: di comunicazione (art. 7, dlgs 109) e di segnalazione (nuovo art. 35, dlgs 231/07). La presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla Uif, ma è anche presupposto per l'obbligo di comunicazione alla Uif delle misure di congelamento applicate, con indicazione di soggetti coinvolti e ammontare e natura dei fondi o delle risorse economiche, nonché dei dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile relativa ai soggetti designati o in via di designazione nelle liste del terrorismo. Tale comunicazione va estesa anche al Nspv della Gdf limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche. Gli obblighi menzionati dovrebbero essere assolti anche nel caso in cui le informazioni siano portate a conoscenza della Uif mediante l'invio di Sos nelle quali risultino coinvolti soggetti designati nelle liste con presumibile sovrapposizione di dati ed adempimenti. Le sanzioni. L'art. 13, relativo alle sanzioni amministrative è stato novellato per ottemperare all'obbligo, come precisa la relazione, posto sia a livello internazionale che comunitario di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. A seguito di ciò si è quantificato entro due soglie definite, che vanno da un minimo di 5 mila euro fino a un massimo di 500 mila, la

sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 5, ossia la messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche a favore di soggetti, persone e/o entità, designati (superando la precedente versione che faceva riferimento, per il calcolo della sanzione, al valore dell' operazione perché non idonea a coprire le violazioni commesse per mezzo di condotte il cui valore non è determinabile). Con l' art. 13-bis, sulle cosiddette sanzioni accessorie si attua il principio della massima trasparenza dell' azione amministrativa introducendo l' obbligo per l' amministrazione di pubblicazione dei decreti sanzionatori, ad eccezione dei casi in cui ciò possa compromettere gravemente superiori interessi fondamentali, qual è la stabilità dei mercati finanziari, o pregiudicare lo svolgimento di indagini in corso. I problemi sul campo. Nell' ottica applicativa della norma, sembrerebbero ancora molte le difficoltà interpretative, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei professionisti. Mentre la presenza di misure di congelamento può essere riscontrata dalla consultazione di registri immobiliari o pubblici registri (registro imprese per le aziende), con ciò ad esempio inibendo al notaio di attuare passaggi di proprietà, la consultazione delle «black list» presenterebbe difficoltà operative, non esistendo un motore di ricerca unico oltre che eventuali problematiche legate alla traduzione dei nominativi provenienti dalle lingue più disparate (può bastare l' errore di una lettera per cambiare l' identificazione del soggetto), senza contare i casi di omonimia. Inoltre, non sembrando possibile richiedere al professionista un' attività di vera e propria indagine e ispezione per l' individuazione degli elementi soggettivi e oggettivi diretti alla individuazione della presenza delle finalità terroristiche, lo stesso dovrà modulare la propria allerta, rafforzando e intensificando l' attività di adeguata verifica della clientela in relazione alla specifica situazione di sospetto, preoccupandosi innanzitutto di controllare l' avvenuto eventuale inserimento nelle liste dei soggetti da verificare, la cui diffusione avviene (art. 4-quinquies) a cura dell' Uif presso gli ordini e collegi professionali e presso gli intermediari bancari e finanziari. © Riproduzione riservata.